

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E RICONGIUNZIONE

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

Oltre alla contribuzione previdenziale obbligatoria il Regolamento di previdenza contempla diversi tipi di contribuzione che l'iscritto può scegliere **liberamente** di versare:

- ✓ Riscatto del corso di studi universitari (rateizzabile)
- ✓ Reintegro della contribuzione versata a quota ridotta (rateizzabile)
- ✓ Riscatto per reintegro 1995 – 2003 (rateizzabile)
- ✓ Contribuzione doppia o tripla.

Queste tipologie di contributi, come il contributo previdenziale ed assistenziale obbligatorio, sono fiscalmente **deducibili in misura integrale** dall'imponibile.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

RISCATTO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

E' possibile fino a un massimo di **cinque anni**.

L'importo per ciascun anno che si intende riscattare si determina moltiplicando l'ammontare del contributo previdenziale intero vigente al momento della domanda per un coefficiente che cresce in relazione all'età del richiedente.

E' consentito anche il riscatto in forma ridotta (ossia per l'equivalente del contributo ridotto) salvo che il soggetto non si trovi in stato di disoccupazione involontaria.

Il pagamento dei valori di riscatto può essere **rateizzato**, gravato degli interessi pari, attualmente, al tasso del 6%, fino ad un massimo di venti annualità. In ogni caso il numero delle rate non può essere superiore alla differenza tra l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 del regolamento e l'età dell'iscritto al momento della domanda.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

RISCATTO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

Il riscatto **non incrementa l'anzianità contributiva**, consentendo quindi l'anticipazione del diritto a pensione, ma comporta il riconoscimento di supplementi economici che aumentano l'importo del trattamento previdenziale maturato.

Con il **messaggio 4419/2022, l'INPS** ha chiarito che i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza di categoria possono riscattare presso entrambe le gestioni il corso di studi universitari ai fini pensionistici.

Il chiarimento è utile per coloro che intendano utilizzare il riscatto per ottenere con il riconoscimento del periodo del corso di studi un incremento dell'anzianità contributiva utilizzabile ai fini pensionistici presso l'INPS o per gli la pensione in cumulo o in totalizzazione.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

REINTEGRO DELLA CONTRIBUZIONE VERSATA A QUOTA RIDOTTA

Il Regolamento di previdenza prevede la possibilità, per gli iscritti che abbiano versato i contributi previdenziali in misura ridotta (con esclusione del contributo di solidarietà), di reintegrarli a quota intera tramite riscatto, ottenendo coefficienti di pensione più elevati.

Il valore del riscatto è pari alla differenza tra quanto versato e l'importo del contributo previdenziale intero vigente al momento della richiesta di reintegro.

Il pagamento dei valori di riscatto può essere **rateizzato**, gravato degli interessi pari, attualmente, al tasso del 6%, fino ad un massimo di venti annualità. In ogni caso il numero delle rate non può essere superiore alla differenza tra l'età pensionabile secondo la disciplina di cui all'art. 8 del Regolamento e l'età dell'iscritto al momento della domanda.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

RISCATTO PER REINTEGRO 1995 – 2003

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno 2004 i coefficienti economici di pensione sono stati aumentati rispetto al periodo di contribuzione 1995-2003.

L'art. 28 del Regolamento di previdenza riconosce a chi non sia ancora andato in pensione e abbia versato contributi in misura intera nel periodo dal 1995 al 2003 di adeguare i coefficienti di pensione relativi a tale contribuzione ai nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2004.

L'ammontare viene determinato, per ogni anno che si intende riscattare, moltiplicando la differenza fra nuovi e vecchi coefficienti di pensione per un valore che aumenta in relazione all'età del richiedente.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA, RISCATTI E REINTEGRI

CONTRIBUZIONE DOPPIA E TRIPLA

L'iscritto che versa la quota contributiva intera può optare per il versamento della contribuzione doppia o tripla, ottenendo un incremento dell'importo finale di pensione:

- in caso di versamento del contributo **doppio** si ottiene un coefficiente di pensione equivalente alla contribuzione intera + un ulteriore importo pari al coefficiente economico base intero **maggiorato del 10%**;
- in caso di versamento del contributo **triplo**, oltre al coefficiente economico collegato alla contribuzione doppia, si ottiene un ulteriore importo pari al coefficiente economico di pensione base **maggiorato del 15%** (1° quota intero + 2° quota intero maggiorato del 10% + 3° quota intero maggiorato del 15%).

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

Consente a chi abbia versato contribuzione **non coincidente** presso due o più Enti di previdenza di riunificarla presso un unico Ente, al fine di maturare il diritto ad una pensione o di conseguire una sola pensione diretta ovvero ai superstiti.

L'istituto è oneroso, poiché il richiedente sarà tenuto al versamento della differenza tra la riserva matematica ed i contributi oggetto di **trasferimento**.

La riserva matematica è l'importo necessario ad adeguare i contributi trasferiti alla copertura assicurativa minima prevista dalla gestione accentrante.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

I **destinatari** della legge sono:

- i dipendenti, pubblici o privati, nonché i lavoratori autonomi che siano stati iscritti a una cassa professionale
- i liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi
- i liberi professionisti che abbiano periodi di contribuzione presso diverse casse professionali
- il libero professionista che goda già della erogazione di una pensione
- i superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

La Ricongiunzione deve riguardare tutti e per intero i periodi contributivi versati presso le Gestioni trasferenti (non si può ricongiungere contributi all'INPS se si è ancora iscritti all'ENPAF, né viceversa; né si possono trasferire solo alcuni periodi contributivi o anche solo il riscatto del corso di studi universitari)

La domanda deve essere presentata all'Ente di previdenza presso il quale si è iscritti, previa cancellazione da ogni altro Ente o Cassa. Qualora non si sia più iscritti presso alcun Ente previdenziale, l'interessato potrà scegliere, al compimento dell'età pensionabile, la Gestione presso cui accentrare la posizione, purché presso questa abbia almeno dieci anni di contribuzione

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

I contributi trasferiti da altra Cassa o Ente all'Enpaf produrranno in termini di controvalore i coefficienti economici di pensioni nella misura prevista dal Regolamento dell'Enpaf in relazione all'anno in cui sono collocati.

Il riscatto del servizio militare (che il Regolamento di previdenza dell'Enpaf non consente), se non coincidente con la contribuzione Enpaf, è valorizzabile esclusivamente ai fini della misura della pensione.

Il riscatto del corso di studi universitari, se non già effettuato presso l' Enpaf, è valorizzabile esclusivamente ai fini della misura della pensione.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

DELIBERA CONSILIARE 80/2002

Anche in presenza di contribuzione "esterna" totalmente **coincidente** con quella presente presso l'ENPAF si può attivare la procedura di ricongiunzione:

- Quando, per gli anni di contribuzione temporalmente coincidenti con quelli da ricongiungere, il soggetto abbia versato all'ENPAF contribuzione in misura ridotta, per utilizzare la contribuzione esterna al fine di reintegrare a quota intera la contribuzione ridotta versata e, in tal modo aumentare i corrispondenti coefficienti economici di pensione.
- Quando la contribuzione versata all'ENPAF sia tutta in misura intera ma quella da ricongiungere sia successiva al 1994 per raddoppiare o triplicare la contribuzione versata all'Enpaf ed aumentare i corrispondenti coefficienti economici di pensione.

RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI – LEGGE N. 45/1990

NOVITÀ PER LA RICONGIUNZIONE TRA GESTIONE SEPARATA INPS E CASSE PROFESSIONALI

- Con la Circolare n. 15/2026, l'INPS ha aggiornato le regole in materia di ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e le Casse di previdenza dei liberi professionisti, recependo le indicazioni ministeriali e superando il precedente orientamento amministrativo.
- La principale novità riguarda la possibilità di effettuare la ricongiunzione sia in entrata – dalla Cassa professionale verso la Gestione Separata – sia in uscita, dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale.
- La ricongiunzione resta disciplinata dalla legge n. 45/1990, sia per i trasferimenti in entrata sia per quelli in uscita, ferma restando la specificità della Gestione Separata, che applica integralmente il sistema di calcolo contributivo.
- L'INPS ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della Circolare, e riguardano sia le nuove domande sia le domande e i ricorsi ancora in fase di definizione.
- Sono esclusi dalla ricongiunzione i periodi contributivi già utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico.
- L'INPS fornirà ulteriori indicazioni operative con successivi messaggi.



Viale Pasteur 49, Roma



www.enpaf.it



info@enpaf.it

